



Repubblica Italiana

CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO

Casa Consortile della Legalità

C.F. 82001410818

[www.comune.mazaradelvallo.tp.it](http://www.comune.mazaradelvallo.tp.it)

P.IVA 00257580811

II SETTORE

SERVIZI ALLA CITTÀ E ALLE IMPRESE

SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE

## ORDINANZA SINDACALE

N. 17 DEL 09. 06. 2021

**OGGETTO:** DISPOSIZIONI PER IL DECORO DEL CIMITERO COMUNALE ED IL DIVIETO DI UTILIZZO DI INVOLUCRI DI PLASTICA NON BIODEGRADABILE PER I FIORI DA DESTINARE AI DEFUNTI.

### IL SINDACO

nella sua qualità di autorità comunale di protezione civile, sanitaria e di pubblica sicurezza

**PREMESSO** che la corretta gestione dei rifiuti ed il recupero del materiale ai fini del riciclo costituisce obbligo di legge ai sensi del D.Lgs. 152/2006 sia per le utenze domestiche che non domestiche al fine di prevenire la produzione di rifiuti e ridurre la pericolosità, promuovere il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti urbani e speciali e promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati agli urbani;

**RICHIAMATA** la precedente Ordinanza Sindacale n.111 del 19/11/2018 in materia di rifiuti, recanti disposizioni necessarie per assicurare la tutela igienico-sanitaria e il decoro urbano, nonché il corretto conferimento per la gestione dei rifiuti solidi urbani e la raccolta differenziata da utenze domestiche e non domestiche;

**VISTO** il D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 nell'ambito delle competenze previste dall'art. 198 che dispone che i Comuni, nel rispetto del principio di trasparenza, efficienza ed economicità stabiliscano, tra l'altro, le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, le modalità di conferimento della raccolta differenziata nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una separata gestione delle diverse frazioni, promuovendo un recupero più ampio possibile delle stesse;

**CONSIDERATO** che il rifiuto del secco residuale scaturito dalla raccolta dei rifiuti prodotti dall'utenza del cimitero comunale (fiori, involucri di plastica, frazione organica ecc.) non è conforme ai requisiti che deve avere tale tipo di rifiuto per essere conferito nella relativa discarica;

**PREMESSO** che a causa della presenza della frazione "impura" del rifiuto secco residuale di cui sopra, superiore al 15 %, la discarica di Trapani Servizi SPA non ha consentito il conferimento di tale tipo di rifiuto. Per tale motivo allo stato attuale i compattatori del gestore dei rifiuti sono pieni e ciò sta creando grosse difficoltà alla gestione ordinaria del servizio;

**CONSIDERATO** che la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali finalizzato al riciclaggio costituiscono da sempre un prioritario obiettivo di questa Amministrazione Comunale, non solo in virtù degli obblighi di legge previsti sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dalla legislazione nazionale e dalla normativa regionale ma soprattutto per il rispetto per l'ambiente, il territorio locale e allo sviluppo sostenibile;

**CONSIDERATO** inoltre che il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dalle norme di settore o di peggioramento dei risultati già raggiunti, potranno essere causa di aumenti della tassa sulla raccolta rifiuti, sia per i maggiori costi che l'Ente dovrà sostenere, sia per l'ulteriore aggravio proveniente dalle sanzioni per i Comuni che non rispetteranno gli obblighi previsti da normative nazionali o comunitarie;

**RILEVATO** che diverse direttive comunitarie in materia di imballaggi e rifiuti da imballaggio sono state emanate ai fini della riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente oltre il divieto al consumo nell'UE di alcuni prodotti in plastica monouso;

**CONSIDERATO** che Questa Amministrazione è impegnata in un continuo processo di sensibilizzazione della cittadinanza, volto a favorire comportamenti virtuosi nella gestione dei rifiuti mediante azioni finalizzate al rispetto per l'ambiente, il territorio locale e allo sviluppo sostenibile;

**CONSIDERATO** altresì che è intenzione di Questa Amministrazione per quanto riguarda i rifiuti prodotti dall'utenza del cimitero (uso di fiori, piante, ecc.) differenziare quanto più possibile il rifiuto prodotto ed individuare strategie che mirino alla riduzione ed alla massima differenziazione dello stesso;

**RILEVATO** che i negozi dediti al commercio di fiori e piante nel territorio comunale vendono i fiori/piante con involucri in materiale plastico non biodegradabile che vengono dall'utenza del cimitero depositati indiscriminatamente nei contenitori di rifiuti collocati presso lo stesso;

**RILEVATO** inoltre che all'interno dell'area cimiteriale permangono per parecchio tempo le corone e le composizioni di fiori utilizzate per i funerali;

**RILEVATO** altresì che negli spazi antistanti i loculi sono posizionati discrezionalmente ed in maniera disordinata contenitori e vasi di plastica e di altro materiale contenenti fiori e piante molto spesso appassite e dimenticate e non consone al decoro del cimitero comunale;

**SENTITI** i negozi dediti al commercio di fiori e piante nei pressi del cimitero Comunale che si sono resi disponibili all'immediata esecuzione della presente Ordinanza Sindacale;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. "Codice dell'Ambiente";

**VISTO** l'art. 50 comma 5 del TUEL del 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni che demanda al sindaco quale rappresentante della comunità locale l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la Salute e l'Igiene Pubblica con l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente;

**VISTI** gli atti d'ufficio;

Per quanto sopra riportato

## **ORDINA**

Con effetto immediato

agli esercenti dediti al commercio di fiori e piante sul territorio comunale:

- il divieto di vendita di fiori e piante con involucri in materiale plastico non biodegradabile destinati al cimitero comunale (l'involucro biodegradabile deve essere oggetto di certificazione).

- il ritiro entro quattro giorni (96 ore) delle proprie corone e composizioni di fiori vendute per i funerali (le corone e composizioni di fiori devono avere apposita etichetta di provenienza del fioraio di origine);

- l'esposizione, nel proprio esercizio commerciale, di un cartello ben visibile estratto della presente ordinanza con la dicitura "non potranno essere venduti fiori con involucri in materiale non biodegradabile se destinati ad essere depositi e conservati all'interno del cimitero comunale".

all'utenza del cimitero comunale:

- il divieto assoluto di utilizzare ed introdurre all'interno dello stesso fiori, con involucri in materiale plastico non biodegradabile, destinati ai defunti;
- la rimozione dei vasi in plastica o altro materiale contenenti fiori e piante collocati negli spazi antistanti i loculi entro 7 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, oltre il termine del quale, ove non si fosse provveduto, il personale del cimitero comunale provvederà alla relativa rimozione degli stessi.

### AVVERTE

che la violazione della presente ordinanza, salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale o delle altre leggi e Regolamenti generali e speciali in materia di tutela dell'ambiente, igiene pubblica, è punita con le sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 da € 25,00 ad € 500,00;

### DISPONE


che la presente Ordinanza venga trasmessa per quanto di competenza al Comando di Polizia Municipale che è incaricato dell'esecuzione della stessa.

La divulgazione della presente Ordinanza tra gli operatori economici e commerciali di questo territorio comunale, per il tramite delle organizzazioni di categoria.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo pretorio on-line del Comune e la divulgazione attraverso il sito web istituzionale.

Il Resp. P.O. Servizio Ecologia e Ambiente

Arch. Tatiana Perzia



Il Dirigente del III Settore

Arch. Maurizio Falzone



IL SINDACO

Dott. Salvatore Quinci



**ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

*(Vedi referta originale allegata al presente atto)*